

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1539

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIURICKOVIC

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1995

Limiti al rinnovo del mandato in funzioni
politiche esecutive

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema del rinnovamento della classe dirigente è oggi molto sentito dai cittadini ed è un punto cruciale per la qualità della democrazia.

Un ricambio frequente ai vertici dello Stato favorisce la circolazione delle idee e delle esperienze assicurando freschezza alla democrazia, motiva i cittadini a partecipare all'attività politica, soprattutto evita il formarsi di stratificazioni di potere sclerotizzate, che succedono, eternamente e immutabili, a sè stesse. Del resto l'esplosione di «Tangentopoli» trova una delle sue cause proprio nell'idea di inamovibilità - e quindi di impunità - che aveva di sè la classe dirigente nel sistema politico bloccato della Prima repubblica. Gli uomini politici hanno la invincibile tendenza a fare del potere la propria casa. Essi (purtroppo, si tratta di un fenomeno universale) si deresponsabilizzano rispetto agli impegni presi nei confronti degli eletti e cercano solo di usare il potere che hanno per perpetuarlo.

La proposta che si avanza con questo disegno di legge cerca di affrontare questo problema, ponendo un limite alla possibilità di ricoprire per più di due mandati consecutivi le cariche di nomina politica che comportino funzioni esecutive. Tale limite non è stato esteso alle cariche rappresentative perchè in questo caso è sovrana la volontà degli elettori. Ma quando è la stessa classe politica a procedere alle nomine, l'introduzione di questo limite può servire a costringerla a una maggiore selezione e ad un maggiore ricambio degli uomini.

Al proponente non sfugge che un simile principio costerà qualcosa in termini di esperienza della classe al governo. Ma nelle società moderne sono ormai sviluppate competenze e qualità professionali tali che non è più necessario delegare le funzioni di governo a *élitès* gelose del proprio ruolo che rinnovino sè stesse solo per cooptazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nessuno può ricoprire più di due volte consecutive la carica di Sottosegretario, di Presidente della Giunta regionale, nonché di presidente di Commissioni, Enti o Aziende - salvo che la carica sia onoraria e non comporti lo svolgimento di funzioni esecutive - e di membro di Consigli di amministrazione o di Giunte e comitati esecutivi, la cui nomina compete ad autorità politica e semprechè disposizioni particolari non prevedano limiti più restrittivi.

2. I Ministri possono ricoprire lo stesso dicastero consecutivamente per un periodo non superiore a due legislature, se queste hanno avuto durata non inferiore a due anni.

